

**ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'**

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate (successivamente abbreviati con il termine “organismi partecipati”) sono effettuate, secondo criteri di trasparenza che diano la garanzia di obiettività e *moralità* pubblica nonché, in relazione anche all’incarico da espletare, di competenza tecnico-giuridica amministrativa da valutarsi in base gli studi compiuti, alle professioni disimpegnate, *specificamente quelle aventi carattere amministrativo o legale, al servizio espletato presso enti, pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche e private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti*. La scelta dei rappresentanti del Comune avviene mediante selezione pubblica sulla base di bando e di presentazione di curriculum.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati si attengono agli indirizzi programmatici e strategici definiti dal Comune e perseguono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
3. Quando la nomina di amministratori e sindaci revisori è di competenza dell’assemblea degli organismi partecipati, il Sindaco o suo delegato che interviene per conto del Comune alla riunione dell’assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, ai criteri ed agli indirizzi del presente atto di indirizzo.
4. *I provvedimenti del sindaco di cui al presente atto sono emessi nel rispetto delle norme in materia di competenza e procedurali dettate dal codice civile e/o degli statuti dei singoli enti, aziende e istituzioni.*

ART. 2 – CRITERI GENERALI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di Statuto, di regolamento o di patto parasociale, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità è garantita attraverso:
 - a) apposito avviso del Sindaco, affisso all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni;
 - b) pubblicazione di un comunicato sul sito internet del Comune;
 - c) comunicazioni ai gruppi consiliari comunali delle nomine cui deve provvedersi;
 - d) comunicato stampa.
3. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici completi e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico, *a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 1;*
 - d) elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende.
 - e) l’inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione previste dal presente atto di indirizzo.
4. Nell’avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data del bando;
- d) gli scopi statutari dell'ente interessato.

5. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 10 (dieci) giorni.

6. In caso d'urgenza dovuta a circostanze non imputabili all'Amministrazione, il termine di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) può essere ridotto a 7 giorni.

ART. 3 – INFORMAZIONE SULLE NOMINE

1. I provvedimenti di nomina e designazione sono comunicati al Consiglio comunale nella seduta successiva e sono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici).
2. Dei provvedimenti di nomina e designazione è data notizia mediante comunicato stampa ed apposita pubblicazione sul sito internet del Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Presso la segreteria del Sindaco è istituito l'albo delle nomine conferite.
Nell'albo devono comunque essere indicati:
 - a) il nome e cognome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
 - b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provvede alle nomine;
 - c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione;
 - d) la durata dell'incarico e la data di scadenza della stessa;
 - e) i compensi e le indennità connesse all'incarico.

ART. 4 – PUBBLICITA' DELLO STATO PATRIMONIALE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI

1. Coloro che vengono nominati o designati ai sensi del presente atto devono far pervenire al Comune copia della dichiarazione dei redditi o del certificato attestante la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, accompagnata da una elencazione delle proprietà e di altri redditi reali posseduti sui beni immobili, mobili registrati, azioni o quote di società o enti commerciali.
2. Tale situazione patrimoniale è soggetta alla medesima pubblicità prevista per quella degli amministratori comunali.

ART. 5 – REQUISITI GENERALI

1. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze acquisite nei settori di attività delle società, aziende, enti ed istituzioni oggetto della nomina o di valide comprovate competenze amministrative o professionali.
Sono in particolare oggetto di valutazione:
 - a) i titoli di studio, i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
 - b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
 - c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscono ad aziende o società di produzione di beni o servizi;

- d) *precedenti esperienze acquisite come amministratore pubblico o di ente o azienda pubblici e privati;*
 - e) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al registro dei Revisori contabili.
2. Le nomine e designazioni previste dal presente atto di indirizzo assicurano, nel loro complesso, le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

ART. 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
 - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado;
 - b) *chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile;*
 - c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in servizi con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - g) di norma, salvo situazioni eccezionali da esplicitarsi nel provvedimento di nomina, nei seguenti casi:
 - chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente per il medesimo incarico;
 - chi sia già nominato due volte in qualsiasi ente con qualsiasi incarico;
 - h) chi sia stato oggetto di revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art. 8.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.
3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o esclusione dalla carica.

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI NOMINA

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio decreto, che deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5 del presente atto, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina o designazione quando:
 - a) vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto;
 - b) sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitti di interesse;

- c) il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
 - d) il soggetto nominato o designato abbia commesso gravi irregolarità o abbia compiuto atti suscettibili di causare grave danno all'Amministrazione comunale;
 - e) *venga meno il rapporto di fiducia fra il sindaco ed il soggetto nominato o designato. Il provvedimento di revoca esplicita e motiva adeguatamente il venir meno di tale rapporto di fiducia.*
2. Il provvedimento di revoca da parte del Sindaco è comunicato al Consiglio comunale nella seduta successiva.

ART. 9 – DIMISSIONI DALL'INCARICO

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, aziende o istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. presso società sono comunicate, oltre che agli organi sociali, anche al Sindaco. Il Sindaco provvederà a comunicare le avvenute dimissioni al Consiglio comunale nella seduta successiva.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in organismi partecipati confermano la loro condotta in relazione all'incarico ricevuto:
 - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;
 - b) agli indirizzi e direttive formalmente loro impartiti dall'Amministrazione comunale.
2. I rappresentanti del Comune sono, inoltre, tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
3. I rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco un report scritto annuale sulla propria azione svolta a garanzia dell'ente nell'ambito delle attività di istituto della società partecipata o dell'ente controllato.
4. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
5. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune è fatta esplicita menzione nel decreto di nomina/designazione del Sindaco.
6. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici, attinenti l'attività della società partecipata o dell'ente controllato, richiesti da un consigliere comunale.